

STATUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASALETTO CEREDANO

(Associazione non riconosciuta come persona giuridica)

Art. 1) DENOMINAZIONE

Nel comune di Casaletto Ceredano è costituita una Associazione denominata "PRO LOCO CASALETTO CEREDANO", nel proseguo denominata "Associazione" con sede in Casaletto Ceredano; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2) DEFINIZIONE TERRITORIALE E DURATA

L'Associazione svolge la sua opera nel Territorio del Comune di Casaletto Ceredano e la sua durata è illimitata.

Art. 3) CARATTERISTICHE

- I. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
- II. Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4) SCOPI

Lo scopo istituzionale dell'Associazione è di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede.

In via esemplificativa e non esaustiva rientrano i tali compiti;

- a) svolgere opera di aggregazione di persone ed Enti che, a titolo volontaristico, ne condividono i principi e le finalità dell'Associazione ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
- b) svolgere opera di promozione, educazione e formazione sui temi della storia, dell'arte, delle usanze, delle tradizioni, della cultura locale, legati al territorio;
- c) organizzare e promuovere manifestazioni folkloristiche e gastronomiche, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni atte a promuovere la comunità ed il suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
- d) svolgere e promuovere opere ed attività di utilità sociali;
- e) operare per la diffusione delle tematiche ambientali riferite alle realtà locali, rivolgendosi specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;
- f) operare direttamente promuovendo iniziative e sviluppando attività di solidarietà e sostentamento a favore di chi ne necessita con interventi materiali diretti.

Art. 5) SOCI

- I. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune ed a coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4).
- II. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, i Soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
- III. I Soci si distinguono in "Soci Ordinari", "Soci Sostenitori", "Soci Onorari", "Soci Aggregati".

SOCI ORDINARI

La qualifica di "Socio Ordinario" viene acquisita all'atto del versamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. La stessa deve essere versata, pena la decadenza dell'iscrizione, entro 31 marzo di ogni anno sociale.

In presenza di gravi motivi, oltre che per il mancato o ritardato pagamento della quota associativa, il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

SOCI SOSTENITORI

La qualifica di "Socio Sostenitore" viene acquisita da coloro che, avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale superiore a quella del Socio Ordinario.

SOCI ONORARI

La qualifica di "Socio Onorario" può essere conferita a quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e/o materiali all'Associazione. La loro nomina viene deliberata dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea, sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali.

La qualità di Socio Onorario non esclude la possibilità di essere anche Socio Ordinario.

SOCI AGGREGATI

Gli studenti delle scuole medie superiori e tutti i giovani minorenni, possono essere ammessi come "Soci Aggregati" ove dimostrino interesse agli scopi e condividano le finalità dell'Associazione, senza pagare alcun contributo.

Possono essere "Soci Aggregati", anche tutte le persone maggiorenni, che simpatizzano per l'Associazione, contribuendo con una quota di adesione annuale, stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I Soci Aggregati fanno parte dell'Associazione, pur non avendo diritto di voto e non potendo essere eletti a cariche sociali, possono presenziare a tutte le Assemblee, fare proposte e partecipare alle discussioni.

Art. 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di assistere alle Assemblee “ordinarie” e “straordinarie”, hanno diritto di voto ed essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione a condizione che all'atto della convocazione dell'Assemblea abbiano almeno 6 (sei) mesi di anzianità di iscrizione ed abbiano compiuto il 18° anno di età.

I soci dell'Associazione hanno diritto di:

- ricevere la tessera sociale;
- beneficiare delle facilitazioni connesse alle attività promosse ed organizzate dall'Associazione.

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio Revisore dei Conti

Art. 8) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- I. L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene convocata.
- II. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia “ordinaria” che “straordinaria”.
- III. Hanno diritto di voto e ad essere eletti: i “Soci Ordinari” ed i “Soci Sostenitori”.
- IV. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Sia in sede “ordinaria” che “straordinaria” è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, o quando ne è fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- V. L'Assemblea è regolarmente costituita sia in sede “ordinaria” che “straordinaria”:
 - In prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

- In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, ed è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti.
 - Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
- VI. Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. E' vietato il cumulo di deleghe nel numero superiore a due.
- VII. Normalmente l'Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti.
- VIII. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede "ordinaria"

- provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- fissare su proposta del Consiglio, l'entità delle quote associative annuali;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività;
- deliberare sulla destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

In sede "straordinaria"

- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
 - deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
- IX. Le Assemblee, sia "ordinarie" che "straordinarie", sono convocate mediante invito scritto recapitato ai soci con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni.
- X. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, dagli scrutatori nel caso di votazioni a scrutinio segreto.
- XI. Le delibere assembleari saranno rese note ai soci con affissione nella Sede Sociale.

Art. 9) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- I. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 12 a un massimo di 16 membri, di cui quattro designati dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni presenti nel territorio.
- II. Al Consiglio compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.
- III. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; da tale nomina non consegue alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese documentate.
- IV. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione subentra il Socio che nell'ultima Assemblea elettiva è risultato il primo dei non eletti.
- V. Il Consiglio si riunisce, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
- VI. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto almeno 8 giorni prima della data della riunione. Le sedute sono pubbliche. Della convocazione è data notizia mediante affissione nella sede sociale.
In caso di comprovata urgenza, può essere convocato in qualsiasi momento.
- VII. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- VIII. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e su designazione del Presidente, nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- determina ed indirizza l'attività dell'Associazione, approvando i programmi;
- delibera su tutte le questioni tecniche, di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- compila il bilancio preventivo e consuntivo;
- ratifica le deliberazioni d'urgenza prese congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente;
- determina l'entità minima delle quote associative;
- delibera sulla esclusione dei soci che non osservino le disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d Amministrazione, o che, in qualunque modo, arrechino danni all'Associazione o si pongano in contrasto con le finalità della stessa.

Art. 10) IL PRESIDENTE

- I. Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per non più di 2 (due) cariche consecutive.
Su deliberazione del Consiglio, conferisce sia a Soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
- II. In caso di delega o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di associazione.
- III. Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio per la notifica del suo operato.
- IV. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia l'andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- V. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio e poi all'Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.
- VI. Ove in corso di mandato, intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne per iscritto tempestiva comunicazione al Consiglio competente che dovrà esprimersi in materia. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subalterno da parte dell'Assemblea dei Soci. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione, nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere a tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

Art. 11) IL VICE PRESIDENTE

Eletto dal Consiglio nel suo seno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12) IL SEGRETARIO

Eletto dal Consiglio nel suo seno, su designazione del Presidente, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio; coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune

per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 13) IL TESORIERE

Eletto dal Consiglio nel suo seno, su designazione del Presidente, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

Art. 14) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- I. Eletti dall'Assemblea e scelti anche tra i non Soci, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), nel suo seno, elegge il proprio Presidente.
- II. Vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, esamina in qualunque momento la contabilità sociale ed esprime il proprio parere sui bilanci prima della loro presentazione all'Assemblea.
- III. Partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- IV. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio.

Art. 15) CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali, sempre riconfermabili sono riservate ai Soci Ordinari ed ai Soci Sostenitori; esse sono onorarie e le conseguenti prestazioni gratuite. Potranno tuttavia venire rimborsate le spese vive sostenute nell'esercizio delle rispettive funzioni. Alla nomina delle cariche sociali si procede per schede segrete ed, in caso di parità di voti, rimane eletto il socio più anziano d'età.

Art. 16) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

- I. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.
- II. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - dalle quote associative e/o dai contributi straordinari degli associati;
 - redditi derivanti dal suo patrimonio;

- dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- liberalità comunque pervenute.

Art. 16) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- I. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- II. Il Consiglio è convocato in tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente art. 9), per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- III. I bilanci devono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 17) AVANZI DI GESTIONE

- I. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
- II. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero per la realizzazione dei propri scopi.

Art. 18) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- I. Lo scioglimento dell'Associazione Pro Loco Casaletto Ceredano non potrà essere pronunciato che dall'Assemblea straordinaria dei Soci, valida in prima o in seconda convocazione, secondo i quorum previsti dal precedente art. 8).
- II. In caso di scioglimento dell'Associazione e di liquidazione del suo patrimonio i beni acquistati con il concorso finanziario specifico da Enti Pubblici sono devoluti ad altra Associazione aventi gli stessi fini ovvero all'Ente od organismo eventualmente subentrato o, in difetto, alla civica Amministrazione Comunale.

Art. 19) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.